

# **NOTIZIARIO FLASH**

**DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO**

**N° 4/2008**

*Cogliamo l'occasione per comunicarVi che lo Studio rimarrà chiuso dal giorno 9 al giorno 31 Agosto.*

## **1. Decreto Milleproroghe**

Traguardo finale per il DL 97/2007, c.d. decreto milleproroghe, approvato a tempo di record dal Senato dopo l'ultima modifica introdotta alla Camera. Il testo, composto da 13 articoli, riguarda materie varie, come le disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo o come la proroga della data dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei "neopatentati".

Si segnalano le norme di maggiore interesse per i Clienti del Centro.

**Dichiarazioni dei redditi (articolo 3, commi da 1 a 6).** Proroga, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Caf e degli intermediari abilitati, delle seguenti tipologie di dichiarazioni dei redditi:

- a) dichiarazioni delle persone fisiche Mod. **730** e Mod. **Unico** (solo se presentato in via telematica): proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008;
- b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta con Mod. **770 semplificato**: dal 31 maggio al 10 luglio 2008;
- c) dichiarazioni Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008;
- d) dichiarazione società di persone ed equiparati Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008;
- e) dichiarazioni Irap delle amministrazioni e degli enti pubblici: proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008.

**Perizia di stima in materia di rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni (articolo 4, comma 9-ter).** Prorogato al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione della perizia di stima in materia di rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

**Rimborsi fiscali per crediti ultradecennali (articolo 3, comma 7).** Modificata la disciplina relativa ai rimborsi fiscali per crediti ultradecennali Irpef, Irpeg e Ires, disponendo che una quota degli stanziamenti previsti per questi rimborsi sia destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente. Dunque, trasferimento di una parte delle risorse finanziarie disponibili in un apposito capitolo, da istituire presso lo stato di previsione del ministero dell'Economia.

Infine si segnala che la scadenza del **modello F24** di Lunedì 18 Agosto è stata "prorogata" a Mercoledì 20.

## **2. Imposta sostitutiva sugli straordinari**

E' stata introdotta dall'art. 2 DL 27 Maggio 2008, n. 93 un'imposta del 10%, sostitutiva di IRPEF e Addizionali dovute dai dipendenti sulle somme percepite, dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2008 per lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività.

L'agevolazione si applica a tutti i dipendenti di aziende private a condizione che non abbiano percepito, nel 2007, redditi di lavoro dipendente superiori a € 30.000.

I redditi agevolati sono costituiti dalle somme erogate a livello aziendale :

- 1) per prestazioni di lavoro straordinario<sup>1</sup> effettuate nello stesso periodo;
- 2) per prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche, con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 Maggio 2008;
- 3) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa<sup>2</sup>.

La tassazione agevolata può applicarsi su un importo massimo di compensi lordi pari a € 3.000<sup>3</sup>, ed è applicata dal datore di lavoro-sostituto d'imposta in via automatica, salva la possibilità, per il lavoratore, di rinunciarvi per iscritto. La scelta del regime sostitutivo, infatti, va operata confrontando il risultato dell'applicazione dell'imposta del 10% con quanto derivante dalla soggezione all'imposizione nei modi ordinari<sup>4</sup>.

I redditi tassati con l'imposta sostitutiva non concorrono, ai fini fiscali, alla determinazione del reddito complessivo del percipiente e del suo nucleo familiare, mentre varranno ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il versamento è effettuato utilizzando il **codice tributo 1053**<sup>5</sup>.

In conclusione si segnala come l'agevolazione venga applicata per il momento in via sperimentale al solo settore privato, per il periodo di 6 mesi (Luglio-Dicembre 2008)<sup>6</sup> e con un limite di € 3.000 massimi, nell'ottica di incentivare la produttività delle imprese (private) e ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Modifiche verranno, quindi, eventualmente previste in seguito a tale applicazione sperimentale.

---

<sup>1</sup> La definizione di lavoro straordinario è quella contenuta nel D.Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66 (in linea generale, il lavoro prestato oltre l'orario normale).

<sup>2</sup> Si tratta di somme erogate a tutti i dipendenti e non a singoli in base ad accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore.

<sup>3</sup> Limite che non può essere superato in presenza di più rapporti di lavoro.

<sup>4</sup> Si segnala, a titolo di esempio, che per un dipendente residente a Roma (Add.Reg.le 1,4%, Add.Comunale 0,5%) che avrà conseguito, a fine 2008, un reddito complessivo lordo di € 10.000 di cui € 500 per straordinari, con coniuge a carico e aliquota contributiva del 9,19%, l'applicazione dell'imposta sostitutiva non risulterebbe conveniente, presentando, rispetto alla tassazione ordinaria, un aggravio di imposta di € 36,78.

<sup>5</sup> Per le regioni a statuto speciale la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 8 Luglio 2008 n. 287/e ha previsto altri codici tributo.

<sup>6</sup> In realtà si terrà conto delle somme corrisposte fino al 12 Gennaio 2009 (in applicazione del c.d. **regime di cassa allargato**).